





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**OGGETTO:** DPCM 26.07.2011- Attuazione criteri e modalità per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell'area sanitaria in attuazione dell'art.4, comma 2 della Legge 26/02/1999 n.42 -

**LA GIUNTA REGIONALE**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dall'Agenzia Regionale Sanitaria, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO necessario per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Sanitaria che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello statuto della regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

**DELIBERA**

1. di dare attuazione alle disposizioni per l'avvio dell'attività istruttoria prevista per il riconoscimento di equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell'area sanitaria, in applicazione dell'Accordo Stato - Regioni n.17/CSR del 10 Febbraio 2011, recepito con DPCM 26 luglio 2011 ;
2. di indicare le modalità per la calendarizzazione della pubblicazione degli avvisi suddivisi per gruppi di professioni sanitarie e lo schema di domanda, di cui all'allegato 1, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenuti nella Circolare Ministeriale prot. 43468 del 20/09/2011 applicativa dell'Accordo Stato- Regioni e Province Autonome n. 17/CSR/2011 di cui al punto 1)
3. di stabilire il termine di 60 giorni, a partire dal giorno successivo alla data della pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, per la presentazione delle richieste di riconoscimento dell'equivalenza, di cui al punto 1 della presente deliberazione;
4. di dare mandato al Dirigente della P.F. Ricerca Sanitaria, Biomedica, Innovazione e Formazione di provvedere con atti successivi alla pubblicazione degli avvisi pubblici, di cui al punto precedente, e di provvedere a tutti gli adempimenti formali di competenza regionale;

**IL SEGRETARIO  
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Elisa Moroni

**IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Gian Mario Spacca



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### Normativa di riferimento:.

Art. 6, comma 3 del D.Lgs.502/92 e s.m.i

L'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. n.502/92 stabilisce che il Ministero della Sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, definendone l'ordinamento didattico ai sensi dell' art.9 della legge 341/1990;

La Legge 26 febbraio 1999, n.42, definisce e disciplina "Disposizioni in materia di professioni sanitarie". L'art.4, "della citata normativa prende in esame la questione relativa ai diplomi conseguiti in base a normativa anteriore a quella di attuazione dell'art.6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e s.m.i.

L' Accordo Stato - Regioni - Province autonome n.17/CSR del 10 febbraio 2011 recepito con DPCM 26 luglio 2011 pubblicato in G.U. n.191 del 18/8/2011, ha disciplinato il passaggio dal vecchio ordinamento al nuovo regime, fondato sul conseguimento del diploma universitario per le Professioni Sanitarie. Tale Accordo definisce il procedimento per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione, dell'art.4, comma 2 della legge 26 febbraio 1999 n. 42. In particolare, all'art. 7, si individuano i compiti delle Regioni nell'ambito del procedimento stesso.

Le competenze regionali sono state meglio definite con la Circolare del Ministero della Salute n.43468 del 20.09.2011, di applicazione del DPCM 26 luglio 2011, che ha stabilito che l'equivalenza dei titoli delle professioni sanitarie ai diplomi universitari, riguarda esclusivamente i titoli che sono stati conseguiti entro la data indicata del 17 marzo 1999, data dell'entrata in vigore della Legge 42 del 26 febbraio 1999.

Il Dirigente della P.F. Ricerca sanitaria, Biomedica, Innovazione e Formazione pubblicherà gli avvisi per il riconoscimento dell'equivalenza delle professioni sanitarie di cui al D.M. 29 marzo 2001, secondo le seguenti sequenze temporali, indicate in applicazione dell'accordo Stato- Regioni e suddivise per gruppi di professioni, come indicato nell'allegato 1 del presente provvedimento e cioè:

1. **Professioni tecnico – sanitarie**, primo gruppo di professioni sanitarie indicato nella Circolare Ministeriale applicativa, che comprende Tecnico audiometrista, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico sanitario di radiologia medica, Tecnico di neuro fisiopatologia, Tecnico ortopedico, Tecnico audioprotesista, Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Igenista Dentale e Dietista - periodo entro il quale si avvia il procedimento: mese di Gennaio 2012;
2. **Professioni sanitarie riabilitative** - secondo gruppo di professioni sanitarie, che comprende: Podologo, Fisioterapista, Logopedista, Ortottista- Assistente di Oftamologia, Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva, Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica, Terapista Occupazionale, Educatore Professionale - periodo entro il quale si avvia il procedimento: mese di giugno 2012
3. **Professioni sanitarie infermieristiche**, terzo gruppo di professione sanitarie che comprende: Infermiere, ostetrica, infermiere pediatrico e professioni tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro e assistente sanitario - periodo entro il quale si avvia il procedimento: mese di novembre 2012.

Pertanto, entro 60 giorni a partire dal giorno successivo dalla data di pubblicazione degli avvisi sul Bollettino Ufficiale della regione Marche per tutti i gruppi di Professioni Tecnico-sanitarie, Professioni riabilita-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Pertanto, entro 60 giorni a partire dal giorno successivo dalla data di pubblicazione degli avvisi sul Bollettino Ufficiale della regione Marche per tutti i gruppi di Professioni Tecnico-sanitarie, Professioni riabilitative e Professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche e tecniche della prevenzione, dovranno pervenire le relative istanze scaglionate per i gruppi di professioni nei termini e con le modalità indicate all'allegato 1 del presente provvedimento e dovranno essere corredate da una marca da bollo di € 14,62.

La presente deliberazione è stata esaminata dalle competenti Posizioni di funzione di cui alla DGR n.412 del 22 marzo 2011, "senza osservazioni".

Per tutto quanto sopra si propone alla Giunta regionale l'adozione del seguente provvedimento.

**Il Responsabile del Procedimento**  
**Loredana Moretti**

VISTO del Dirigente della P.F. Ricerca Sanitaria, biomedica, Innovazione e Formazione

**Dott.ssa Lucia Di Furia**

**PROPOSTA DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa della Regione Marche.

**IL DIRETTORE DELL'AGENZIA  
REGIONALE SANITARIA**  
**Carmine Ruta**

La presente deliberazione si compone di n. 20 pagine, di cui n. 16 pagine di allegati.

**IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA**  
**Elisa Moroni**



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**ALLEGATO "1" : schema tipo avviso pubblico**



**SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO  
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO  
DELL'EQUIVALENZA DEI TITOLI DEL PREGRESSO ORDINAMENTO,  
AI TITOLI UNIVERSITARI DELL'AREA SANITARIA,  
di cui all'art. 6, comma 3, del D.lgs 502/92 s.m.i.**



REGIONE MARCHE

Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011  
recepito con DPCM 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011)

Provvedimento della Giunta regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Si porta a conoscenza degli interessati che sono aperti i termini di presentazione delle domande per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento, ai titoli universitari abilitanti alle Professioni Sanitarie, come di seguito indicato:

Gruppi professioni	Professioni sanitarie per cui si chiede l'equivalenza del titolo posseduto	Periodo temporale entro il quale le Regioni devono dare avvio ai relativi procedimenti di riconoscimento della equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai diplomi universitari dell'area sanitaria
PROFESSIONI TECNICO SANITARIE	Tecnico audiometrista, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico sanitario di radiologia medica, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico ortopedico, Tecnico audioprotesista, Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Igienista dentale, Dietista	GENNAIO 2012
PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE	Podologo, Fisioterapista, Logopedista, Ortottista-Assistente in oftalmologia, Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Terapista occupazionale, Educatore professionale.	GIUGNO 2012
PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROFESSIONE SANITARIA OSTETRICA	Infermiere, Ostetrica/o, Infermiere pediatrico.	NOVEMBRE 2012
PROFESSIONI TECNICHE DELLA PREVENZIONE	Tecnico della prevenzione dell'ambiente e dei luoghi di lavoro, Assistente sanitario.	

**Articolo 1**

**Destinatari, effetti e modalità di riconoscimento dell'equivalenza**

1. Possono presentare domanda di riconoscimento dell'equivalenza ai titoli universitari di area sanitaria i possessori dei diplomi e attestati indicati al successivo art. 2.

*fu*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2. La domanda deve essere prodotta esclusivamente alla Regione o Provincia Autonoma ove è stato formalmente autorizzato il corso e nel cui ambito territoriale ha trovato svolgimento il corso stesso.
3. Il riconoscimento dell'equivalenza del titolo posseduto è attribuito ai soli fini dell'esercizio professionale, sia subordinato che autonomo, ed è condizionato al raggiungimento del punteggio previsto, secondo quanto indicato all'art. 3 dell'Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, recepito nel DPCM 26 luglio 2011.
4. Qualora non sia raggiunto il punteggio previsto, il riconoscimento stesso è subordinato alla effettuazione di un percorso di compensazione formativa stabilito in base a criteri individuati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

**Articolo 2**  
**Titoli riconoscibili**

1. Possono essere presi in considerazione esclusivamente i titoli rispondenti alle seguenti caratteristiche:
  - a) devono essere stati **conseguiti entro il 17 marzo 1999**, ed il relativo corso formativo deve essere iniziato **entro il 31 dicembre 1995**;
  - b) devono essere stati conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi universitari (*si vedano in proposito i decreti ministeriali sopra citati in corrispondenza di ogni Professione Sanitaria*);
  - c) devono aver consentito l'esercizio professionale, in conformità all'ordinamento allora vigente;
  - d) i relativi corsi di formazione devono essere stati regolarmente autorizzati dalla **Regione Marche** o da altri Enti preposti allo scopo\*, e svolti nell'ambito del proprio territorio.
2. Nel suo interesse il richiedente può allegare alla domanda certificazioni ed eventuali documenti idonei a comprovare la conformità del titolo all'ordinamento in vigore al momento del suo conseguimento e che i relativi corsi sono stati regolarmente autorizzati dalla **Regione Marche** o da altri Enti preposti allo scopo\*.

\* Si precisa che con la locuzione "Enti preposti allo scopo" si intende far riferimento a quegli Enti pubblici che, in base alla normativa vigente all'epoca, erano preposti istituzionalmente o all'espletamento dei corsi di formazione/qualifica/abilitazione, o al rilascio delle autorizzazioni a corsi, che poi - in concreto - possono essere stati svolti/gestiti anche da Enti privati.

**Articolo 3**  
**Titoli non valutabili ai fini del riconoscimento**

1. Non sono valutabili ai fini del riconoscimento dell'equivalenza i seguenti titoli/diplomi/attestati/qualifiche comunque denominati e da chiunque rilasciati:
  - a) Infermiere generico (legge 29/10/1954 n° 1046, art. 6 D.P.R. n. 225/74);
  - b) Infermiere psichiatrico (art. 24 del R.D. 16/08/1909, n. 615, legge 29/10/1954 n° 1046);
  - c) Puericultrice (artt. 12 e 13 legge 19 luglio 1940, n. 1098);
  - d) Ottici (titoli di abilitazione e diplomi di maturità professionale art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, decreti Ministro della sanità 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992);
  - e) Odontotecnici (titoli di abilitazione e diplomi di maturità professionale art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, decreti Ministro della Sanità 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992);
  - f) Addetti/assistenti alla poltrona dentistica/odontoiatrica;
  - g) Titoli di massofisioterapista conseguiti dopo l'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
  - h) Massaggiatori (art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265);
  - i) Capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265);
  - j) Massaggiatori sportivi (legge 26 ottobre 1971, n. 1099 sulla "Tutela sanitaria delle attività sportive, decreto 5 luglio 1975 del Ministero per la sanità);
  - k) titoli universitari rilasciati dalla Facoltà di Pedagogia/Scienze della Formazione per educatore professionale conseguiti dopo l'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- l) titoli universitari ISEF, Scienze Motorie;
  - m) titoli di operatore strumentista (C.C.N.L. ANISAP);
  - n) diplomi di infermiera volontaria di Croce rossa che, con la legge del 4 febbraio 1963 n. 95, furono equiparati al certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico;
  - o) titoli rilasciati agli infermieri militari previsti dall'ordinamento del personale civile dello Stato dal Decreto 124/71 del 25 febbraio, articolo 10, e dal D.M. n. 19 del 12/12/90.
2. Non verranno presi in considerazione titoli già resi equipollenti ai diplomi universitari dai Decreti del Ministero della Sanità emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 42/99 (Allegato A – elenco riferimenti normativi equipollenze titoli).

**Articolo 4**  
**Produzione del titolo**

1. Il titolo di cui si richiede il riconoscimento dell'equivalenza deve essere prodotto in copia autenticata. Ai sensi dell'art. 19 del decreto DPR 445/2000, i titoli oggetto di valutazione possono essere presentati anche in fotocopia semplice con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che ne attesti la conformità all'originale (Allegato B).

**Articolo 5**  
**Elementi per la valutazione del titolo**

1. Al fine di consentire la valutazione del titolo ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, recepito nel DPCM 26 luglio 2011, il richiedente dovrà fornire idonee specificazioni riguardo la durata del corso di formazione e l'esperienza lavorativa di cui è in possesso.
2. Per quanto riguarda il corso di formazione, il richiedente dovrà presentare idonea documentazione rilasciata dall'Ente preposto da cui risulti la durata della formazione in anni ed ore di insegnamento. Oggetto di valutazione per il riconoscimento del titolo saranno sia le ore di formazione teorica che le ore di formazione pratica. Qualora il richiedente non possa presentare documentazione come sopra indicato, ai sensi del DPR 445/2000 potrà produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato C).
3. Per ciò che attiene all'esperienza lavorativa, l'interessato deve dimostrare che la stessa:
- a) sia riferibile ad una attività coerente o comunque assimilabile a quella prevista per la Professione Sanitaria rispetto alla quale si chiede l'equivalenza del titolo posseduto,
  - b) per essere oggetto di valutazione, deve essere stata svolta per un periodo di **almeno un anno**, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni **antecedenti al 10 febbraio 2011**;
4. L'attestazione relativa all'esperienza lavorativa deve essere resa:
- a) con una dichiarazione del datore di lavoro, dalla quale risultino le date, la durata, le attività e le eventuali qualifiche ricoperte;
  - b) oppure, ai sensi del DPR 445/2000, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'interessato, con allegata copia del libretto di lavoro, dal quale risultino le date, la durata, le attività e le eventuali qualifiche ricoperte (Allegato D);
  - c) oppure con il percorso storico lavorativo del richiedente rilasciato dal centro per l'impiego di competenza, ed con ogni altra documentazione idonea alla dimostrazione dell'esperienza lavorativa prestata.
5. Nel caso di attività lavorativa non subordinata, la stessa è dimostrata da apposita autocertificazione (Allegato E), integrata dalla seguente documentazione:
- a) copia della dichiarazione dei redditi riferita a tutti gli anni di esperienza dichiarata,
  - b) eventuale copia dei contratti di collaborazione,
  - c) altra documentazione idonea alla dimostrazione dell'esperienza lavorativa posseduta.

*fu*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

6. Periodi ulteriori di attività lavorativa verranno considerati utili, al raggiungimento del punteggio previsto, purché rispondenti a quanto indicato al punto 3, sub a);
7. Per consentire una corretta valutazione di quanto autocertificato, è necessario che le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà siano redatte in modo analitico e contengano tutti gli elementi che verrebbero indicati se i documenti stessi fossero rilasciati dall'Ente competente, pena il verificarsi di una situazione di falsità o di non veridicità, con le dovute conseguenze di legge, o di incompletezza, per cui ne deriverebbe l'impossibilità di effettuare un apprezzamento di quanto descritto. Si raccomanda quindi l'utilizzo dei fac-simili allegati al presente avviso.

**Articolo 6**  
**Richiesta di elementi integrativi**

Nel caso in cui, durante l'istruttoria delle domande, dovesse riscontrarsi il difetto di uno o più dei seguenti elementi:

- a) copia del titolo in relazione al quale si chiede l'equivalenza, dal quale si evincano la denominazione del titolo stesso e dell'istituto o ente che lo ha rilasciato;
- b) attestazione relativa alla durata del percorso formativo in anni e ore di insegnamento, e di inizio del corso di formazione;
- c) denominazione del titolo universitario abilitante alla Professione Sanitaria di cui si chiede il riconoscimento dell'equivalenza del titolo posseduto;

verrà richiesta la relativa integrazione la quale, ai sensi della L. 24171990 s.m.i., dovrà essere fornita nel termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della richiesta stessa e, in mancanza di essa, non verrà dato ulteriore corso alla domanda dichiarandola inammissibile.

Di ciò verrà fornita apposita comunicazione mediante raccomandata con ricevuta A.R..

La documentazione prodotta, a richiesta, può essere restituita con spese a carico del richiedente.

Analogamente, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- d) il titolo di cui si chiede l'equivalenza non sia stato conseguito entro il 17 marzo 1999 o il relativo corso formativo sia iniziato dopo il 31 dicembre 1995;
- e) si tratti di un titolo escluso dalla procedura di valutazione secondo quanto previsto dall'articolo 6 dell'Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, recepito nel DPCM 26 luglio 2011;
- f) si tratti di titoli già resi equipollenti ai diplomi universitari dai Decreti del Ministero della Sanità emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 42/1999;
- g) si tratti di titoli conseguiti all'esito dei corsi che non sono stati svolti o autorizzati dalla Regione o da altri Enti preposti allo scopo, o non si siano effettuati nell'ambito del proprio territorio regionale, non verrà dato ulteriore corso all'istanza, la quale verrà dichiarata inammissibile: di ciò verrà fornita apposita comunicazione mediante raccomandata con ricevuta A.R..

La documentazione prodotta, a richiesta, può essere restituita con spese a carico del richiedente.

**Articolo 7**  
**Domanda per il riconoscimento del titolo**

1. La domanda di riconoscimento dell'equivalenza, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, alla quale deve essere apposta una marca da bollo da € 14,62, deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla **Regione Marche - Agenzia Sanitaria Regionale PF Ricerca sanitaria, Biomedica, Innovazione e Formazione - Via G. da Fabriano, 3 60125 Ancona** entro il termine perentorio di 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul BUR della **Regione Marche** del presente avviso. Nel caso detto giorno sia festivo, il termine è prorogato allo stesso giorno successivo non festivo.
2. La domanda deve essere prodotta esclusivamente alla Regione o Provincia Autonoma ove è stato formalmente autorizzato il corso e nel cui ambito territoriale ha trovato svolgimento il corso stesso.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445:
  - a) il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita;
  - b) il luogo di residenza;
  - c) il titolo posseduto di cui si chiede l'equivalenza, la data di conseguimento dello stesso e l'Istituto o Ente che ha rilasciato il titolo;
  - d) il percorso formativo effettuato, con indicazione della durata dello stesso in anni e ore di formazione e la data d'inizio dell'attività formativa;
  - e) la denominazione del titolo universitario abilitante alla Professione Sanitaria in relazione al quale si chiede l'equivalenza del titolo posseduto;
  - f) l'eventuale attività lavorativa svolta.
4. Alla dovrà essere allegato un elenco della documentazione prodotta, datato e sottoscritto dal richiedente.
5. Nella domanda il richiedente dovrà inoltre indicare il domicilio o recapito presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del richiedente, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
6. La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità della stessa. La firma non deve essere autenticata e dovrà essere allegata alla stessa una fotocopia in carta semplice di un documento di identità in corso di validità.

**Articolo 8**  
**Domande spedite oltre i termini**

1. Le domande spedite oltre i termini stabiliti al precedente art. 6 non saranno considerate valide ai fini del presente avviso. La documentazione prodotta verrà conservata dalla Regione ricevente.
2. Agli interessati ne verrà data apposita comunicazione, con l'indicazione che dovrà essere presentata, nei termini e con le modalità prevista dagli Avvisi pubblici che verranno emanati nel 2013, una nuova istanza la quale potrà rinviare ai documenti già in possesso dell'amministrazione.

**Articolo 9**  
**Sanzioni per dichiarazioni mendaci**

1. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal concorrente, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

**Articolo 10**  
**Privacy**

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Regione Marche - Agenzia Sanitaria Regionale- PF Ricerca sanitaria, Biomedica, Innovazione e Formazione per le finalità di gestione della domanda. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla procedura per l'equivalenza.

*fm*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Articolo 11**  
**Disposizioni finali e di rinvio**



1. Agli istanti non verrà data comunicazione dell'avvio del procedimento.
2. Per quanto non espressamente contenuto nel presente avviso si rinvia all'Accordo Stato/Regioni n. rep. n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, recepito con DPCM del 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011).

**INFORMATIVE:**

- Una volta conclusa la fase istruttoria delle istanze, gli Uffici regionali competenti provvederanno, entro 100 giorni dal ricevimento delle domande, a trasmettere gli atti al Ministero della Salute (tale termine potrà essere sospeso per 30 giorni per effetto di quanto previsto all'art. 6 del presente avviso).
- Entro e non oltre i successivi 80 giorni, il procedimento verrà concluso con un provvedimento emanato dal Ministero della Salute.
- Avverso il provvedimento ministeriale sarà possibile esperire ricorso al TAR Lazio entro 60 giorni dal ricevimento o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento.
- Ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche,
  - il responsabile dell'istruttoria è la Regione Marche - Agenzia Sanitaria Regionale
  - il responsabile del procedimento è il Ministero della Salute
- Gli interessati hanno raccolto di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento di riconoscimento dell'equivalenza secondo le modalità previste dal DPR del 12 aprile 2006, n. 184.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

 Ministero della Salute	<b>TABELLA "A"</b> RIFERIMENTI NORMATIVI EQUIPOLLENZA TITOLI  RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA DEI TITOLI DEL PREGRESSO ORDINAMENTO, AI TITOLI UNIVERSITARI DELL'AREA SANITARIA Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011 recepito con DPCM 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011)	 REGIONE MARCHE
--	---	---

PROFESSIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI EQUIPOLLENZA TITOLI
<b>PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROF. SANITARIA OSTETRICA</b>	
INFERMIERE	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 191 del 17.08.2000
OSTETRICA/O	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000
INFERMIERE PEDIATRICO	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000
<b>PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE</b>	
PODOLOGO	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000
FISIOTERAPISTA	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 190 del 16.08.2000
LOGOPEDISTA	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000
ORTOTTISTA-ASSISTENTE DI OFTALMOLOGIA	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 191 del 17.08.2000
TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000
TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 190 del 16.08.2000
TERAPISTA OCCUPAZIONALE	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 189 del 14.08.2000
EDUCATORE PROFESSIONALE	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000
<b>PROFESSIONI TECNICO SANITARIE</b>	
<b>Area Tecnico - diagnostica</b>	
TECNICO AUDIOMETRISTA	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000
TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 191 del 17.08.2000
TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 190 del 16.08.2000
TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000
<b>Area Tecnico – assistenziale</b>	
TECNICO ORTOPEDICO	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 191 del 17.08.2000
TECNICO AUDIOPROTESISTA	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000
TECNICO DELLA FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE VASCOLARE	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 189 del 14.08.2000
IGIENISTA DENTALE	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000
DIETISTA	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000
<b>PROFESSIONI TECNICHE DELLA PREVENZIONE</b>	
TECNICO DELLA PREVENZIONE DELL'AMBIENTE E DEI LUOGHI DI LAVORO	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 191 del 17.08.2000
ASSISTENTE SANITARIO	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000

*fur*





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Ai predetti fini, sotto la propria responsabilità, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara ai sensi dell'art. 46 del predetto DPR, quanto segue:**

di essere nata/o a \_\_\_\_\_ il | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ |  
(Luogo di nascita)

di essere residente in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
(Indirizzo) (Provincia)

**di essere in possesso del seguente titolo per il quale chiede il riconoscimento dell'equivalenza, il cui corso è stato autorizzato e svolto presso codesta Regione autonoma:**

\_\_\_\_\_  
(Denominazione del titolo)

conseguito il | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | presso \_\_\_\_\_  
(Denominazione dell'Istituto o dell'Ente che ha rilasciato il titolo)

al termine del percorso formativo iniziato entro il 31 dicembre 1995, della durata di anni \_\_\_\_\_ e di ore \_\_\_\_\_.

- di aver prestato attività lavorativa coerente ed assimilabile alla Professione Sanitaria indicata, per almeno un anno, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni antecedenti al 10 febbraio 2011.
- di **NON** aver prestato attività lavorativa coerente ed assimilabile alla Professione Sanitaria indicata, per almeno un anno, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni antecedenti al 10 febbraio 2011.

**Allega alla presente secondo quanto stabilito nell'avviso:**

- a. copia del titolo per il quale richiede l'equivalenza, conforme all'originale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge,
- b. documentazione attestante la durata della formazione in anni ed ore di insegnamento relativi al conseguimento del titolo di cui richiede l'equivalenza,
- c. documentazione attestante l'esperienza professionale posseduta,
- d. copia in carta semplice di un valido documento d'identità personale,
- e. un elenco riportante tutti i documenti e le autocertificazioni presentati.

Dichiara di accettare tutte le indicazioni fornite nell'avviso.

Chiede infine che ogni comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente indirizzo:  
(scrivere in modo chiaro e leggibile)

Nome e Cognome \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Cap \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

n. telefonico \_\_\_\_\_ cell. \_\_\_\_\_

indirizzo e-mail \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma del dichiarante \_\_\_\_\_

(per esteso e leggibile)

**(La firma non va autenticata: allegare fotocopia documento di identità in corso di validità)**

*M*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Informativa ex art. 13 decreto legislativo 196/2003.**

Si informa che i dati personali raccolti dagli incaricati dell'ufficio, saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento del procedimento per il quale l'istanza è presentata, nonché per i controlli previsti dall'art. 71 del DPR 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà.

I dati saranno trattati dagli incaricati dell'ufficio responsabile dell'attività istruttoria, e dell'adozione del provvedimento finale, sia su supporto cartaceo che con l'ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle regole previste dal codice privacy.

Dichiara di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione del procedimento, nel rispetto del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Data \_\_\_\_\_

Firma del dichiarante \_\_\_\_\_

*(per esteso e leggibile)*



***(La firma non va autenticata: allegare fotocopia documento di identità in corso di validità)***

*M*

*2*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

 Ministero della Salute	Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riguardante la <u>conformità ed autenticità dei TITOLI</u> RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA DEI TITOLI DEL PREGRESSO ORDINAMENTO, AI TITOLI UNIVERSITARI DELL'AREA SANITARIA Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011 recepito con DPCM 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011)	 REGIONE MARCHE
--	---	---

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
(Nome e Cognome)

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
(Luogo di nascita)

Codice Fiscale | \_\_\_\_\_

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

**DICHIARA**  
che la copia dei seguenti titoli allegata alla presente è autentica e conforme all'originale:

Indicare la denominazione del titolo e la data di conseguimento	Indicare l'Ente che ha rilasciato il titolo
1 _____ _____	_____ _____
2 _____ _____	_____ _____
3 _____ _____	_____ _____
4 _____ _____	_____ _____

\_\_\_\_\_

Data

\_\_\_\_\_

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

La firma non va autenticata: allegare fotocopia documento di identità in corso di validità.

*Handwritten signature*







DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Attività

---



---



---

Qualifiche ricoperte:

---



---

Data inizio

(gg/mm/aaaa)

Data termine

(gg/mm/aaaa)

Durata

(mesi)

Datore di lavoro:

Attività

---



---



---

Qualifiche ricoperte:

---



---

**Durata complessiva esperienza lavorativa:**

(anni - mesi)

Data

**Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)**

La firma non va autenticata: allegare fotocopia documento di identità in corso di validità.

*pm*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE



Ministero della  
Salute

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riguardante  
**ESPERIENZA LAVORATIVA AUTONOMA**  
RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA DEI TITOLI DEL PREGRESSO  
ORDINAMENTO, AI TITOLI UNIVERSITARI DELL'AREA SANITARIA  
Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011  
recepito con DPCM 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011)



REGIONE MARCHE

Il/la sottoscritto/a

\_\_\_\_\_ (Nome e Cognome)

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
(Luogo di nascita)

Codice Fiscale | |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_|

Partita IVA | |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_|

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

**DICHIARA**

di aver svolto la seguente attività lavorativa:

*(l'esperienza lavorativa per essere oggetto di valutazione deve essere riferibile ad una attività coerente o comunque assimilabile a quella prevista per la Professione Sanitaria per la quale si chiede l'equivalenza, e deve essere stata svolta per almeno un anno, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni antecedenti al 10 febbraio 2011)*

Data inizio \_\_\_\_\_ Data termine \_\_\_\_\_ Durata \_\_\_\_\_  
(gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) (mesi)

Attività

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Qualifiche ricoperte: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data inizio \_\_\_\_\_ Data termine \_\_\_\_\_ Durata \_\_\_\_\_  
(gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) (mesi)

Attività

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Qualifiche ricoperte: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Data inizio \_\_\_\_\_ Data termine \_\_\_\_\_ Durata \_\_\_\_\_  
(gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) (mesi)

Attività

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Qualifiche ricoperte: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Durata complessiva esperienza lavorativa:**

\_\_\_\_\_ (anni - mesi)

Dichiara inoltre che la copia dei seguenti documenti allegata alla presente è autentica e conforme all'originale:

a) \_\_\_\_\_

b) \_\_\_\_\_

c) \_\_\_\_\_

d) \_\_\_\_\_

e) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Data**

\_\_\_\_\_

**Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)**

La firma non va autenticata: allegare fotocopia documento di identità in corso di validità.